

## NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: PRIMA COMUNICAZIONE ART. 23, COMMA 1-BIS

Gentile cliente,

in relazione al/i rapporto/i:

**(dati identificativi del/i rapporto/i: cfr. liste in filiale)**

Le segnaliamo che la Banca necessita di ulteriori informazioni e dati da parte Sua e/o del/i cointestatario/i del rapporto per completare, ai sensi della normativa di riferimento, la c.d. "adeguata verifica".

Le ricordiamo infatti che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, il cliente è obbligato a fornire, sotto la sua responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, che consistono, tra l'altro, nell'identificazione e nella verifica dell'identità **sia del cliente, sia del titolare effettivo** (quest'ultimo in caso di cliente diverso da persona fisica) del rapporto bancario e nella ricezione di informazioni su natura e scopo del rapporto.

**Il rapporto sopra indicato non risulta regolarizzato:** Le chiediamo pertanto di presentarsi allo sportello con cortese sollecitudine e comunque entro e non oltre 60 giorni dall'invio della presente comunicazione per l'aggiornamento del Questionario antiriciclaggio "Know Your Customer". Le ricordiamo che in caso di rapporto cointestato il Questionario deve essere compilato da **tutti i cointestatari**; in caso contrario l'assolvimento dell'obbligo risulterà solo parzialmente assolto.

Nel caso in cui la Banca non riesca a rispettare in modo completo gli obblighi di "adeguata verifica" previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 231/2007, avrà l'obbligo di astenersi dall'instaurare rapporti continuativi e dal proseguire il rapporto già in essere indicato sopra.

Ove la Banca abbia ricevuto fondi, strumenti finanziari ed eventuali altre disponibilità economiche di Sua spettanza, dovrà restituirli secondo le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. n. 169/2012.

**Nel caso di definitiva impossibilità di effettuare o completare l'adeguata verifica, decorsi i suddetti 60 giorni, il rapporto sarà bloccato,** gli eventuali moduli di assegno in Suo possesso dovranno essere restituiti, la convenzione di assegno si intenderà revocata e il pagamento di eventuali assegni tratti sul conto sarà rifiutato. I dati relativi ai moduli di assegni non restituiti formeranno oggetto di segnalazione alla sezione centrale dell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Parimenti dovrà considerarsi revocato ogni strumento di pagamento in Suo possesso.

Conclusa la procedura di restituzione prevista dall'articolo 23, comma 1-bis, il rapporto si intenderà chiuso.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Antiriciclaggio

